

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure, nonché le relative forme di pubblicità, per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuali ad esperti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria, fatte salve le professionalità i cui requisiti sono definiti da normative speciali, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dall'art. 3, comma 55, 56 e 57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come novellati dal DL 25/06/2008 n. 112.

Art.2

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito regolamentare tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, associazioni/società professionali, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente.
3. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi dell'Ente.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale con illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte del Comune;
 - c) incarichi di consulenza, che riguardano la richiesta di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) incarichi di collaborazione, consistenti in contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, delle collaborazioni a progetto o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.
5. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, purché afferenti alle attività previste nei programmi consiliari, solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente.

Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel pieno rispetto e in attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

6. La prestazione deve essere di tipo intellettuale qualificata o specializzata; non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente o di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
7. Le presenti disposizioni non si applicano:
 - agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
 - agli incarichi notarili;
 - agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
 - agli incarichi conferiti agli esperti di commissioni di concorso e di gara indette dall'Ente;
 - agli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e sue modifiche e integrazioni ed alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'ente;
 - ai contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
8. Sono altresì esclusi gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano per la loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità (non oltre € 3000)

Art. 3

(Presupposti, limiti, modalità e competenza, per il conferimento degli incarichi)

1. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al Comune in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.
2. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti gli incarichi individuali di cui all'art. 1 in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;
 - b) preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - c) la prestazione deve essere di durata temporanea e altamente qualificata in relazione ai requisiti professionali richiesti;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale deve essere accertata la proporzionalità con le utilità che l'Amministrazione si prefigge di conseguire;
 - e) Comprovata esperienza universitaria ad eccezione dei professionisti iscritti in Albi o Ordini Professionali o dei soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare l'acquisita esperienza di settore;

4. Gli incarichi a collaboratori esterni vengono conferiti dai Responsabili dei Servizi che necessitano della collaborazione esterna.
5. Il Responsabile competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente attraverso apposita relazione, tenuto conto anche della possibilità di un più razionale utilizzo delle risorse esistenti; dell'esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nella determinazione di incarico.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. Il Responsabile che intende attivare la collaborazione, predispose un apposito avviso – da pubblicarsi in base all'importo dell'incarico come dettagliato all'art. 5 - nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Comune;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione del servizio di riferimento e del responsabile unico del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - b) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - c) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto, salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali per le quali occorre l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale;
 - d) aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente all'incarico da conferire.

Art. 5

(Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità)

1. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti a cura del Responsabile del Servizio competente, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto delle forme e termini di pubblicità dei relativi avvisi, stabiliti con riferimento alle seguenti specifiche tipologie di gara in relazione all'importo degli incarichi da conferire e così:
 - incarichi di importo superiore ad Euro 211.000,00, conferibili previo espletamento di gara di rilevanza pubblica europea.
 - incarichi compresi tra Euro 20.000,00 e Euro 211.000,00, conferibili previo esperimento di gara formale di rilevanza pubblica.
 - incarichi di importo fino ad Euro 19.999,99, conferibili a seguito di un'apposita indagine di mercato, espletata tramite una lettera di invito contenente gli elementi di cui all'art. 4 comma 3,

da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari che dovranno trasmettere tutta la documentazione richiesta entro 20 giorni dalla data della lettera di invito.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1 si intendono al netto di IVA.

Art. 6

(Procedure comparative per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure comparative di curricula professionali dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguito da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Il Responsabile del Servizio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso apposita commissione nominata ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento per il reclutamento del personale. La commissione procede alla selezione valutando a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito del colloquio,
3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità e metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;
 - f) eventuale ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dal Comune.

In base alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

4. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che verrà resa pubblica nei modi previsti dalla legge.
5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando può prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 7

(Conferimento di incarichi senza procedura selettiva)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del D.lgs. 267/2000, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) Esito negativo delle procedure selettive citate nei precedenti articoli per mancanza di domande o di candidati idonei purché non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione
 - b) caso di particolare comprovata urgenza da motivare adeguatamente caso per caso, che non consente l'utile effettuazione delle procedure selettive in precedenza citate;
 - c) attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, formativa o legale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del soggetto prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni
 - d) prestazioni di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione comparativa a

condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o a i programmi perseguiti con l'incarico originario.

Art. 8
(Pubblicità degli atti di incarico)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi delle presenti disposizioni regolamentari sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il Responsabile del Servizio competente cura:
 - a) la pubblicazione sul sito web del Comune del provvedimento di conferimento dell'incarico completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del relativo ammontare, trasmettendolo a tal fine al servizio comunale competente in materia di comunicazione;
 - b) la pubblicazione sul sito web del Comune, a cura del servizio competente in materia di comunicazione, dell'esito delle procedure selettive/comparative

Qualora l'incarico rientri nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, il Responsabile competente ne deve dare atto nel provvedimento di incarico e ne cura l'esecuzione.

Il Servizio Finanziario è incaricato della tenuta dell'archivio generale degli incarichi.

Art. 9
(Contratto di incarico)

1. Il Responsabile competente stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale o coordinata e continuativa.
2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente
 - b) oggetto della prestazione
 - c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso
 - g) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista, associazione/società professionale.
3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava.
4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione fra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 10

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 11

(Proroga e rinnovo del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate che non dipendano da colpevole comportamento dell'incaricato.
3. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 12

(Pagamenti)

1. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico

Art. 13

(Esclusioni)

1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano:
 - agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazioni e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
 - ai membri di commissioni e organi istituzionali.

1. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 per gli incarichi indicati al precedente articolo 5 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima a sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005

Art. 15
(Invio alla Corte dei Conti)

1. Il presente Regolamento è trasmesso, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Art. 16
(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali
2. L'affidamento da parte del Responsabile competente di incarichi esterni, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa.